

COMUNE DI MONTASOLA

STATUTO

Delibera n. 54 del 21/12/1999.

PARTE I

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Montasola è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta Europea della autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

3. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi e di trasparenza e semplificazioni.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Art. 3

Sede

1. La Sede del Comune è sita in Piazza S. Pietro n. 1. La Sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinatamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 ***Territorio***

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 5 ***Fascia tricolore - Stemma***

1. Lo stemma del Comune è conforme al bozzetto allegato che forma parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.

3. L'uso dello stemma e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE **(Consiglio - Giunta - Sindaco)**

Art. 6 ***Elezione - Composizione - Consigliere anziano***

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. E' consigliere anziano, il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero dei suffragi.

Art. 7 ***Consiglieri comunali - Convalida***

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, procede alla convalida degli eletti. Di seguito assiste al giuramento del Sindaco, prende atto della nomina degli assessori e del Vice Sindaco ed eventualmente procede all'elezione del suo Presidente.

4. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco neo-eletto o in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere Anziano.

6. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed ad esse possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

7. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8

Posizione giuridica dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della L. 142/90 e successive modifiche L. 265/99;

3. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti unanimi, resi ed accertati legalmente-. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora avvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2 del presente articolo.

Art. 9

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie, straordinarie o sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito

dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990,n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

5. La proposta di decadenza si ha per approvata con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata, la decadenza, in conformità all'art.81 del T.U.n.570/1960, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 10 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti unanimi, resi ed accertati legalmente- per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

Art. 11 **Competenze del Consiglio comunale - Funzionamento**

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la elezione del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 2 dovrà in ogni caso disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppo consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio Comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista il consigliere che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Art. 12 **Sessioni e convocazioni**

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32, 2° comma lettera b) della legge n. 142/90.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria del comune alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. La presidenza delle Commissioni consiliari, eventualmente costituite ed aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita comunque ai consiglieri dei gruppi di minoranza.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere chiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 16

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori compreso il Vice-Sindaco.

2. Il sindaco può conferire la nomina ad assessore a cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

4. Al sindaco nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art.17

Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Municipale, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 18

Composizione (ABROGATO)

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.

In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 20

Attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

1 bis. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi collegiali di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; collaborano con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce

annualmente al consiglio sulla propria attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti e bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni di consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione, e su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute consiliari o delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal segretario o dal componente più anziano di età, fra i presenti.

Art. 21 bis

1. In caso di dimissioni, impedimento personale, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 19 marzo 1990, come modificata dall'art. 1 della legge n. 16/1992.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta municipale

Art. 22

Il Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio;

2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco è l'organo responsabile nell'amministrazione del comune.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/90 nonché dello statuto e regolamento comunale.

6. Il Sindaco può revocare uno o tutti gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art.22 bis

Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,

mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale;

3. Al termine di ciascun anno il Consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare lo stato di attuazione del programma presentato dal Sindaco.

4. In tale sede il Consiglio può intervenire per integrare e modificare le linee programmatiche con propri adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione o di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmazione con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia d'occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento delle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- s) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
- t) la stipulazione dei contratti, in forma Pubblica-Amministrativa o per scrittura privata autenticata nei quali il Segretario Comunale provvede al rogito ed alla autenticazione delle firme, spetta al dipendente apicale dell'ente, secondo l'ambito di rispettiva competenza.

Art. 24 **Attribuzioni di vigilanza**

Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

d) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi

Art. 25 **Attribuzioni di organizzazione**

Il sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della giunta e la presiede.

Art. 26 **Vicesindaco**

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 26 bis
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco, della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
RIUNIONI-ASSEMBLEE-CONSULTAZIONI-ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e la uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 28
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si

riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura ed idoneo spazio. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organismi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29 **Consultazioni**

1. Il Consiglio, la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 30 **Istanze e proposte**

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto dal ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 25% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 31 **Azione referendaria**

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta per determinazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e quanto lo richiedano il 25% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 32

Disciplina del referendum

1. Per i referendum consultivi trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali.

2. Con apposita deliberazione, prima dell'indizione dei referendum, il Consiglio Comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme per il suo corretto svolgimento.

3. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. I referendum sono indetti dal Sindaco.

Art. 33

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

Art. 33-bis

Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 34

Albo pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 35
Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

2. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelta.

Art. 36
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA'

Art. 37
Demanio e Patrimonio

1. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

Art. 38
Servizio economale

1. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

Art. 39

Revisori dei Conti – Controllo della gestione

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione dei revisori con il consiglio e la organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze dei revisori.
2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico intero della gestione.

TITOLI VI

**FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 40

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di Uffici Comuni, che operano con personale distaccato degli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi , che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 40-bis

Unione di Comuni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi il Comune può costituire con uno o più comuni, di norma contermini, le "Unioni di Comuni".

Art. 41

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 42

Compiti e responsabilità dei dirigenti

1. Spettano ai dirigenti, oltre le attività di direzione, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore dell'amministrazione cui sono preposti, assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza, e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti degli uffici.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficacia della gestione.

3. L'opera dei dirigenti è verificata annualmente. A tal fine il regolamento determina le modalità per la definizione degli obiettivi, gli strumenti di assegnazione delle risorse e di verifica dei risultati.

Art. 43

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 44

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli EE.LL.

Art. 45

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal "Regolamento organico".

2. Il Regolamento organico di cui al precedente comma:

recepisce sempre le norme contrattuali del comparto dei dipendenti degli EE.LL.;

regolamenta la responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riassunzione in servizio.

Art. 46
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO

Art. 47
Segretario Comunale – Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli Uffici.

Art. 47 bis
Ruoli e funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. In particolare, il Segretario comunale:
 - a) partecipa, con funzione consultiva, referente e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ed è responsabile della verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali e partecipa alle Commissioni comunali;
 - d) sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della normativa sul procedimento amministrativo;

- e) sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della normativa vigente per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
 - f) ha potere di certificazione e di accettazione per tutti gli atti del Comune;
 - g) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti, ed il loro inoltro, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, agli Organi di controllo;
 - h) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio della sua competenza;
 - i) esprime, su richiesta formale del Sindaco, il proprio parere sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
 - j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dai regolamenti, o conferitagli espressamente dal Sindaco;
 - k) esercita le funzioni di Direttore generale ove gli vengano attribuite dal Sindaco;
 - l) sovrintende a tutta l'attività amministrativa.
3. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 48

Vice segretario comunale

1. Il Regolamento e la pianta organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-Segretario, qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 50

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la

relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 51

Bozzetto dello stemma del comune di Montasola